

Il documento di prassi è stato emanato dai commercialisti dopo un periodo di consultazione

Crisi, standard per attestazione

Principi per salvare le imprese e limitare le responsabilità

DI MARCELLO POLLIO*
E CRISTINA BAUCO**

I commercialisti, gli operatori e i magistrati hanno un nuovo standard a cui fare riferimento per attestare i piani di risanamento degli strumenti per la ristrutturazione delle imprese in crisi previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs 14/2019, Ccii). Il documento emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), con la partecipazione della Fondazione nazionale dei commercialisti, l'Associazione italiana docenti di economia aziendale, l'Associazione professionisti risanamento d'impresa e l'Osservatorio crisi e risanamento delle imprese, è la nuova versione dei Principi di attestazione dei piani di risanamento che fu rilasciata per la prima volta dieci anni orsono. Dopo la pubblica consultazione terminata l'11 aprile scorso sono state recepite le osservazioni pervenute e il documento è divenuto definitivo.

Le novità. Viene esaminata l'attività dell'attestatore in tutti gli strumenti di regolazione della crisi, compreso quello del gruppo di impresa cui è dedicato il paragrafo 10 dei Principi, che rappresenta una novità assoluta e che richiede ora molta attenzione per valutare le implicazioni per i creditori delle singole masse sociali che fanno parte del perimetro del gruppo. La fattibilità e la convenienza

dei piani richiede, infatti, di verificare se la scelta di predisporre piani unitari o interconnessi non leda l'interesse dei creditori. Sono fornite le indicazioni necessarie per la valutazione della convenienza della proposta e miglior soddisfacimento dei creditori, rivedendo e ampliamente integrando il paragrafo 7, con i riferimenti alle nuove norme del Ccii. La convenienza si inserisce, infatti, oggi anche in un nuovo concetto: la non deteriorità della proposta del debitore rispetto all'alternativa liquidatoria. Elementi oggi fondamentali poiché all'attestatore sono richieste analisi molto complesse e che implicano altresì di includere nella comparazione i possibili realizzi derivanti da azioni di responsabilità e di risarcimento o recupero che in caso di liquidazione giudiziale potrebbe realizzare il curatore. Per arricchire e fornire un completo quadro di supporto operativo ai professionisti, i Principi sono corredati di quattro allegati tecnici, riservando l'allegato 3 tutte le indicazioni per la stesura delle attestazioni previste dagli artt. 63 e 88 del Ccii in tema di transazione contributiva e previdenziale. Argomento che si occupa di tutte le novità introdotte alle disposizioni per la definizione del debito erariale e previdenziale nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti e dei concordati preventivi e che saranno certamente utili anche nell'ottica del correttivo al Ccii che

prevede di ampliare la definizione con stralcio sia verso gli enti territoriali sia nell'ambito della Composizione negoziata della crisi, con la necessità di comparare la proposta all'alternativo scenario della liquidazione giudiziale al momento della presentazione dello strumento proposto dall'imprenditore in crisi.

Cosa sono e a chi si rivolgono. I Principi rappresentano il corretto "protocollo comportamentale" per i professionisti indipendenti, necessario a limitare le loro responsabilità. Essi hanno come destinatari una vastissima pluralità di operatori. Primi tra tutti i professionisti attestatori dei piani di risanamento, definiti dall'art. 2, lett. o) del Ccii: "professionista indipendente", che deve avere e mantenere criteri di terzietà e di fidejussione verso i terzi interessati dalla ristrutturazione. Agli attestatori il documento fornisce un quadro di riferimento, in analogia con i principi contabili e i principi di revisione ovvero con le Norme di comportamento emanate dal Cndcec. E poi l'impresa in crisi, i creditori e i terzi, gli advisor e i professionisti in genere che redigono il piano, tutti gli interessati a formulare proposte concorrenti a quelle del debitore, gli organi giudicanti.

***Coordinatore del Gruppo di lavoro del Cndcec**

****Ricercatrice della Fondazione Nazionale dei Commercialisti**

© Riproduzione riservata

